

COMUNE DI VENEZIA

N. 131565 Repertorio Municipale

CONTRATTO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA PER PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ, CONSUMATORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E ALCOLDIPENDENTI - STOP & GO, INTEGRATO AL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE INCLUSIONE E MEDIAZIONE. POC METRO 2014-2020 – POC_VE_IV.3.1.B "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA - STOP&GO" - GARA N. 89/2022 - CIG/9493086663 - CUI S00339370272202200096 CUP F79G230000007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno 08 del mese di maggio, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona 63.

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Salvatore Russotto** OMISSIS, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione e Legale Rappresentante della Società: **COSEP Società Cooperativa Sociale**, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Padova, documento n. T 510233316 in data 28/03/2023, ai sensi dell'art. 43 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito, nel presente atto, denominata semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa **COSEP Società Cooperativa Sociale**: Via Madonna della Salute, n. 89 - PADOVA. Partita IVA e Codice fiscale n.: 01900860287.

b) **Dott. Luciano Marini** OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Coesione Sociale – Settore Agenzia Coesione Sociale, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 2572 del 12/12/2022, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per la durata di 12 mesi (per il periodo dal 05/03/2023 al 04/03/2024), per il Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia rivolto a persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcol-

dipendenti - STOP & GO, integrato al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione. L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 1.041.300,00=, oneri fiscali esclusi. L'importo del servizio posto a base di gara, è pari a € 356.000,00= oneri fiscali esclusi. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 166,70=. La gara è stata indetta sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. artt. 60, 142 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020 e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, dando atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto Favaretto;

- che con determinazione dirigenziale n. 450 del 27/02/2023 sono stati approvati:

- i verbali n. 1 del 31/01/2023, n. 2 e n. 3 del 09/02/2023, n. 4 del 10/02/2023 e n. 5 del 17/02/2023;
- l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto all'Impresa **Cosep Società Cooperativa Sociale** per un importo di € 355.964,42= oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 0,01% sull'importo posto a base d'asta;

- che con la medesima determinazione dirigenziale n. 450 del 27/02/2023 veniva disposto di impegnare la spesa per l'affidamento del "Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia per persone che si tro-

vano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcolodipendenti STOP & GO” su POC Metro 2014-2020, operazione POC_VE_IV.3.1. b/CUP F79G230000007/PF23037;

- che, ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, documenti che vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati, e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

2. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Durata e modifiche del servizio

1. E' stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, con decorrenza dal

05/03/2023, per la durata di 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 del Capitolato speciale d'Appalto, la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto sottoscritto con la Ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni, per una durata comunque non superiore a 12 mesi, per un importo massimo di € 356.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre all'importo delle eventuali maggiori prestazioni di cui alla variante dell'art. 17 del Capitolato. Si richiama espressamente l' art. 8 del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Ai sensi del medesimo art. 106, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17, comma 2 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ 355.964,42=** (euro: trecento-

cinquantacinquemilanovecentosessantaquattro/42), oneri fiscali esclusi, di cui € 355.797,72= quale corrispettivo del servizio ed € 166,70= quali oneri per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato sul Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro)–AmbitoIV.

Articolo 4. Pagamento e revisione dei prezzi

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto. Più precisamente, verrà effettuato mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale su presentazione di regolari fatture elettroniche a cadenza bimestrale corredate da una relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, come meglio specificato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, entro 30 giorni dal loro ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla dichiarazione dell'appaltatore in data 09/03/2023 gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono i seguenti:

- BANCA INTESA filiale 55000 IBAN IT13E0306909606100000003596

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto dedicato sono:

- SALVATORE RUSSOTTO, C.F. R55SVT90E05M088M.
- DANIELE SANDONA', C.F. S5DDNL56H22G224B.
- PAOLO MANSOUR, C.F. M5NSPLA76S25G224E.
- EDONELLA MASTRANGELO, C.F. M5TDLL63M71L840Q.

4. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti correnti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di P.E.C., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine,

si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penali

1. Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti, applica le penali in esso previste previa contestazione scritta e motivata dell'inadempienza trasmessa a mezzo pec all'appaltatore. Avverso la contestazione, l'appaltatore ha fa-

coltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Articolo 7. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO del Comune di Venezia, nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 9 del

Capitolato speciale d'Appalto. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso

di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 49219708 emessa in data 06/03/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, per l'importo di € 17.798,23= ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 con scadenza 28/11/2023.

2. La polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione del servizio, con polizza numero 41 - 32748ZP emessa dalla società Sara Assicurazioni S.p.A. con scadenza 03/12/2023, per un massimale di € 4.000.000,00= (quattromilioni) e contro i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute con massimale di € 500.000,00= (cinquecentomila).

3. L' appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida.

Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo, previa specifica ed espressa richiesta, entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di legalità

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso la comunicazione antimafia in data 24/02/2023 - PR_PDUTG_Ingresso_0015078_20230217

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionata-

mente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e Upi Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Art. 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e successive modifiche.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Via Madonna della Salute, n. 89, PADOVA.

Articolo 15. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-

cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4 Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dallo stesso art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 17. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- Capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 450 del 27/02/2023, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- l'offerta economica;
- la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente contratto;
- le polizze di garanzia;
- il DUVRI.

Articolo 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 08 giugno 1962 n. 604, è soggetto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria, in quanto l'appaltatore è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 18 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa COSEP Società Cooperativa Sociale
- Salvatore Russotto

Il Dirigente della Direzione Coesione Sociale

Dott. Luciano Marini

Il Segretario Generale

Dott.ssa Silvia Teresa Asteria